

STATUTO

L'ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIOLA SARDO OR VIA
MONTESSORI 16

Numero REA: OR - 106924

Codice fiscale: 00565240959

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-02-2005 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"

ALL'ATTO N. 298

STATUTO

Articolo 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una società cooperativa corrente sotto la denominazione sociale **"L'ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - O.N.L.U.S."**.

Articolo 2

NORME APPLICABILI

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Articolo 3

SEDE

La società ha sede legale ed amministrativa in Riola Sardo.

Con delibera dell'assemblea dei soci possono essere istituite, modificate e sopresse sedi secondarie in tutto il territorio nazionale ed anche all'estero.

Potranno essere istituite, modificate e sopresse, in tutto il territorio nazionale ed anche all'estero, filiali, succursali, agenzie, depositi, unità locali, uffici contabili e uffici commerciali, non dotati di rappresentanza stabile e di un'organizzazione amministrati-

va e decisionale autonoma, secondo quanto ritenuto opportuno dall'organo amministrativo.

Articolo 4

OGGETTO SOCIALE

La società, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, senza finalità speculative, si propone di offrire, tramite i propri soci, i servizi socio - sanitari ed educativi di cui alla lettera a) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, la cooperativa nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, senza finalità speculative, si propone gli scopi seguenti:

- assicurare ai soci un lavoro dignitoso e giustamente retribuito;
- effettuare la gestione di servizi socio - assistenziali, socio - culturali ed educativi;
- gestire, stabilmente o temporaneamente, per conto proprio e di terzi, specialmente in favore e nell'interesse di persone anziane, portatori di handicap, tossicodipendenti e soggetti bisognosi in genere:
- attività e servizi di riabilitazione;
- realizzare e/o gestire centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione finalizzati al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale;

- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza;
- attività di formazione e consulenza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro la quale opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza di persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria;
- gestire mense per ricoveri, scuole, gruppi associati, ivi compreso il confezionamento e la distribuzione, anche a domicilio, dei pasti;
- organizzare e gestire spettacoli e attività turistiche.

La società potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge del 31.01.1992, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.

La società potrà aderire a qualsiasi associazione inerente la categoria e potrà richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato Italiano, dalla Regione Autonoma della Sardegna e da

Enti Locali nonchè finanziamenti e contributi.

Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies del Codice civile, previa delibera da parte dell'assemblea dei soci.

La società non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o accessorie, poichè integrative delle stesse.

A tal fine, la società, esclusivamente per il perseguimento del proprio oggetto sociale, potrà compiere, non in via principale e non nei confronti del pubblico, tutti gli atti ritenuti necessari o soltanto utili per il conseguimento dello stesso: così in breve può porre in essere operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali, anche a favore di terzi e quale terza datrice di ipoteca. Potrà infine assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed enti aventi scopo analogo od affine al proprio. Tali operazioni, strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale, potranno essere poste in essere nel rispetto delle inderogabili norme di legge che riservano determinate attività a particolari categorie di soggetti.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

Articolo 5

DOMICILIO

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dai libri sociali.

Articolo 6

DURATA

La società ha durata sino al giorno 31 dicembre 2040 e può essere prorogata una o più volte ovvero anticipatamente sciolta, salvo il diritto di recesso in caso di proroga.

Articolo 7

STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito e strumenti privi di diritti di amministrazione, da offrire, rispettivamente, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, ai sensi dell'articolo 2483 del Codice civile e ad investitori qualificati, ai sensi dell'articolo 111 octies delle disposizioni attuative al Codice civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corrispondenza degli interessi;

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Articolo 8

NUMERO E CATEGORIE DI SOCI

Il numero dei soci è compreso fra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 19 (diciannove).

Il numero dei soci potrà essere superiore a 19 (diciannove) purchè la società abbia un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali, appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche,

ed in particolare persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Articolo 9

SOCI LAVORATORI

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e a collaborare attivamente per il raggiungimento dei fini sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o

autonoma ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

Articolo 10

SOCI VOLONTARI

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente e per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio - sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di

impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Articolo 11

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;
- se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato e deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sopraprezzo eventualmente

determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dagli amministratori e l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, secondo comma del Codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci solo dopo che l'assemblea abbia proceduto alla detta modifica.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

E' consentito prevedere che il socio sia in prova per un periodo non

superiore a cinque anni. La prova deve essere correlata alla sua formazione ovvero al suo inserimento nella società.

Articolo 12

QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a 25,00 (venticinque virgola zerozero) euro ovvero superiore a 100.000,00 (centomila virgola zerozero) euro, ove la legge non preveda diversamente.

Il limite di 100.000,00 (centomila virgola zerozero) euro non si applica nei casi previsti dall'articolo 2525 del Codice civile o dalle leggi speciali in materia.

Articolo 13

CESSIONE DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Le quote detenute dai soci cooperatori sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili, ai sensi del D.Lgs. 4.12.1997 numero 460 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 14

VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Articolo 15

RECESSO

A ciascuno dei soci compete il diritto di recesso:

- nelle ipotesi previste dall'articolo 2473 del Codice civile, nei limiti della compatibilità con la normativa delle società cooperative;
- in caso di soppressione o modifica della clausola compromissoria;
- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il diritto di recesso spetta altresì in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

Il recesso non può essere parziale.

Il procedimento per il recesso è disciplinato dall'articolo 2532 del Codice civile.

Il recesso, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico, ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 16

ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione del socio può aver luogo nei casi previsti dall'articolo 2533 del Codice civile e deve essere deliberata dall'organo amministrativo.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio:

- che non è in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la società oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;
- che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'organo deliberante;
- che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso la società;
- che non uniforma il proprio comportamento alle disposizioni di legge e della sana cooperazione;
- che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione

dei rapporti mutualistici pendenti.

Nei casi indicati il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Al socio escluso potrà essere applicata una penale deliberata dall'organo amministrativo per il solo fatto dell'inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando l'obbligo del risarcimento di ulteriori danni prodotti. Le penali a carico dei soci saranno devolute al fondo di riserva speciale.

Articolo 17

MORTE DEL SOCIO

Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione.

In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Articolo 18

RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

La responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi è disciplinata dall'articolo 2536 del Codice civile.

Articolo 19

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale formato dalle quote dei soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente articolo 11;
- d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge;
- e) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 7.

Le riserve di cui ai punti b), d) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Articolo 20

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2481 e seguenti del Codice civile.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione

può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

La società potrà ricevere finanziamenti dai propri soci ed erogare finanziamenti a favore delle società partecipate, nel rispetto della delibera del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio in data 3 marzo 1994, e successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto detti finanziamenti potranno essere ricevuti ed erogati nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i finanziatori dovranno essere iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi;
- i finanziatori dovranno essere titolari di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Le società cooperative che non svolgono attività finanziaria possono raccogliere risparmio, anche presso soci con meno del 2% (due per cento) del capitale, alle condizioni di cui alla citata delibera.

I soci potranno effettuare finanziamenti a favore della società, anche per parti non proporzionali, in conto finanziamento e in conto capitale. Il riconoscimento degli interessi ed il loro tasso verranno stabiliti dall'assemblea dei soci.

Articolo 21

RISERVA LEGALE, STATUTARIE E VOLONTARIE

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a

questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Gli utili netti annuali dovranno essere destinati altresì alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 22

DIVIETI

È fatto divieto alla cooperativa di:

- distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della cooperativa, almeno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S.;
- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Articolo 23

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al giorno 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni

qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Fermi i divieti di cui al precedente articolo 22, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalla normativa vigente, l'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristori, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori.

I ristori dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristoro è rapportato ai compensi erogati ai soci e la percentuale risultante, applicata alla retribuzione di ciascun socio, determina il ristoro individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazione dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

Articolo 24

DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo della totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la ripartizione dei ristorni, la distribuzione degli utili, quest'ultima nelle sole ipotesi imposte dalla legge o in quanto effettuate a favore di altre O.N.L.U.S.;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni del presente statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Non possono partecipare alle decisioni sia nelle forme di cui al successivo art. 25 che nelle forme di cui al successivo art. 26, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Articolo 25

DECISIONE DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA

E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 26, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, salvo quanto in appresso specificato, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della proposta di decisione.

Con riguardo alle predette decisioni dei soci adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, valgono le seguenti regole:

- l'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data dell'inizio della procedura;
- tutte le comunicazioni possono essere effettuate con qualsiasi si-

stema che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, ivi compresi il telefax e la posta elettronica;

- il consenso ad una data decisione deve essere espresso in forma scritta, su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione, sia in forma originale sia in forma digitale;

- ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo;

- le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci;

- la decisione deve essere trascritta tempestivamente, a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci indicando:

- a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;

- b) l'identità dei votanti;

- c) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;

- d) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata;

- i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

Articolo 26

DECISIONE DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

Con riferimento alle materie indicate nel precedente art. 24, secondo

comma, lettere d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo della totalità dei soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

L'assemblea deve essere convocata a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci o con consegna a mano della lettera di convocazione ai soci medesimi, via telefax, mediante posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Se gli amministratori

ri o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, debitamente sottoscritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 27

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Articolo 28

DELEGHE

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega e non può rappresentare in assemblea più di 2 (due) soci.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci o al revisore, se nominati né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Articolo 29

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti alla totalità dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto.

L'assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma precedente delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dal precedente art. 24, secondo comma, lettere d) ed e), nonché nel caso di scioglimento e liquidazione della società, nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dei voti spettanti alla totalità dei soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che

per particolari delibere richiedono diverse maggioranze.

Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge e al presente statuto vincolano anche i soci dissenzienti.

Articolo 30

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Nel predetto verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Le decisioni comportanti la modifica dell'atto costitutivo, le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, devono essere assunte alla presenza di un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Articolo 31

ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a cinque.

Gli amministratori possono essere scelti anche fra non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice civile.

Articolo 32

DURATA DELLA CARICA E CESSAZIONE

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo fissato dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 33

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DECISIONE DEGLI AMMINISTRATORI MEDIANTE

CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Il consiglio di amministrazione provvede alla nomina di un presidente ed eventualmente di un vicepresidente, scegliendoli tra i suoi membri, se i soci non abbiano già provveduto in merito.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, il consiglio è

presieduto dal vicepresidente ovvero dall'amministratore più anziano di età.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 34, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, salvo quanto in appresso specificato, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della proposta di decisione.

Con riguardo alle predette decisioni degli amministratori adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, valgono le seguenti regole:

- tutte le comunicazioni possono essere effettuate con qualsiasi sistema che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, ivi compresi il telefax e la posta elettronica;
- il consenso ad una data decisione deve essere espresso in forma

scritta, su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione, sia in forma originale sia in forma digitale;

- le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

- la decisione deve essere trascritta tempestivamente, a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni degli amministratori indicando:

a) la data in cui la decisione deve intendersi formata;

b) l'identità dei votanti;

c) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;

d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata;

- i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati in allegato al libro stesso.

Articolo 34

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di richiesta di uno o più amministratori, nelle ipotesi previste dagli articoli 2475, ultimo comma e 2544, primo comma del Codice civile, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, il consiglio di amministrazione deve deliberare in

adunanza collegiale.

In questo caso il presidente ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione del Consiglio di amministrazione può essere richiesta dal Presidente o dalla maggioranza dei consiglieri e avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 35

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del Codice civile. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2475, ultimo comma e 2544, primo comma del Codice civile.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 36

RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al vicepresidente, se nominato.

Articolo 37

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori hanno diritto al rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 38

CONTROLLO DEI SOCI

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 del Codice civile, ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di propria fiducia.

Articolo 39

ORGANO DI CONTROLLO

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 del Codice civile, nonchè quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Articolo 40

COMPOSIZIONE E DURATA

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina dello stesso organo.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono esse-

re revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della delibera dei soci di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili e il loro compenso è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 41

CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DECADENZA

In tutti i casi non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice civile.

Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 del Codice civile.

Articolo 42

CESSAZIONE DALLA CARICA

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinunzia e di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 43

COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del Codice civile ed esercita il controllo contabile sulla società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma del Codice civile.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale, sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecu-

tivo, se nominato.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Articolo 44

REVISORE

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e, comunque, fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2409 ter e 2409 sexies del Codice civile.

Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'articolo 2429, comma secondo del Codice civile.

Articolo 45

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il loro numero;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Il patrimonio sociale deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23.12.1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 46

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci

e la società e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la società, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il predetto Presidente non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro:

- dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina;
- delibera con poteri di amichevole compositore e senza formalità di procedura, salvo quanto tassativamente richiesto dalla legge.

Resta fin d'ora stabilito che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17

gennaio 2003, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti alla totalità dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.

Licia Maria Mocci

Dr. Sergio Pinna, Notaio